
REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI



INDICE

Art. 1 Disposizioni preliminari

CAPIO I – I SOCI

Art. 2 Numero dei Soci

Art. 3 Requisiti per la nomina a socio

Art. 4 Acquisto della qualità di socio

Art. 5 Modalità per l'elezione a socio

Art. 6 Cause di decadenza e sospensione

CAPO II – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 Poteri

Art. 8 Convocazione

Art. 9 Avviso di Convocazione

Art. 10 Validità delle riunioni

Art. 11 Deleghe

Art. 12 Presidenza

Art. 13 Modalità di svolgimento dei lavori

Art. 14 Modalità delle votazioni

Art. 15 Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo

Art. 16 procedimento per la designazione da parte dell'Assemblea dei Soci

CAPO III – COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Art. 17 Composizione e Presidenza

Art. 18 Durata della carica

Art. 19 Incompatibilità e decadenza

Art. 20 Competenze

Art. 21 riunioni del Collegio

Art. 22 Svolgimento dei lavori

Art. 23 Libri Obbligatori

CAPO IV - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art. 24 Pubblicità

Art. 25 Norme transitorie



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 1 - Disposizioni preliminari

1. L'Assemblea dei soci, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19, comma 4, dello Statuto, è disciplinata dal presente regolamento che, oltre a determinarne il funzionamento, definisce i requisiti necessari e le modalità da seguire per la nomina a socio, a componenti il Collegio dei probiviri e per la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo di nomina Assembleare.
2. Le disposizioni del presente regolamento, come le eventuali sue modificazioni, entrano in vigore immediatamente dopo l'intervenuta loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Capo I[^] I SOCI

Art. 2 - Numero dei soci

1. Il numero dei soci è compreso tra un minimo di 100 ed un massimo di 120, ivi compresi i soci a vita e i soci sospesi.
2. Tutti i soci in carica il 15 luglio 2000 conservano la qualità di socio per tutto il tempo previsto dalle disposizioni statutarie vigenti al momento della loro nomina.

Art. 3 - Requisiti per la nomina a socio

1. I soci devono avere la residenza o il centro dei propri affari nella provincia di Macerata o nel Comune di Roma da almeno tre anni.
2. Essi sono distribuiti in rappresentanza del territorio di riferimento della Fondazione.
3. I soci devono avere piena capacità civile ed essere di indiscussa probità e onorabilità secondo quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1998 n. 468. In particolare, non possono essere nominati soci coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvi gli effetti della riabilitazione civile;
 - iii. alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'ordine pubblico, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
4. Non possono essere altresì nominati soci coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) di cui sopra, salvo il caso di estinzione del reato.
5. I soci devono, inoltre, possedere idonee conoscenze in almeno una delle materie inerenti i settori istituzionali d'intervento della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nel campo imprenditoriale, accademico o professionale o presso enti pubblici o privati.
6. Non possono essere nominati soci della Fondazione coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.



Art. 4 - Acquisto della qualità di socio

1. La qualità di socio si acquista con l'elezione da parte dell'Assemblea dei soci su domanda dell'interessato sottoscritta da almeno quindici soci in carica e/o su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. Per essere nominato socio occorre presentare domanda al Presidente della Fondazione. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la personale sua responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, con riserva di presentare la relativa documentazione a richiesta della Fondazione.
3. Il Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 28, comma 4, lettera m) dello Statuto può proporre l'elezione a socio di persone che si siano distinte in uno dei settori di intervento istituzionale della Fondazione o in altri settori e che, comunque, siano in possesso dei requisiti fissati al precedente articolo 3, formulando per iscritto la proposta.
4. La presentazione della domanda e della proposta di nomina a socio non precostituisce a favore dell'interessato alcun diritto alla nomina stessa.

Art. 5 - Modalità per l'elezione a socio

1. Il Consiglio di amministrazione entro il mese di gennaio di ogni anno accerta il numero dei soci da nominare, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per l'eventuale ricostituzione del numero massimo dei componenti l'Assemblea e comunica l'esito di tale accertamento al Collegio dei Proviviri.
2. Le successive domande e proposte di nomina a socio della Fondazione, nel complesso, non possono eccedere il numero dei soci da nominare di cui al superiore comma. Le stesse sono sottoposte al voto dell'Assemblea dei Soci di norma entro l'anno, previa verifica del Collegio dei Proviviri
3. Ai fini dell'elezione, ciascun candidato deve rimettere alla Fondazione i seguenti documenti:
 - a) *curriculum vitae*, debitamente sottoscritto;
 - b) autocertificazione resa ai sensi di Legge in ordine al possesso dei requisiti prescritti e all'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica;
 - c) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003 e successive modificazioni per la prestazione del libero e incondizionato consenso al trattamento dei dati personali forniti;
 - d) dichiarazione di accettazione preventiva della carica;
 - e) documento d'identità in corso di validità.

La Fondazione si riserva di chiedere, in ogni caso, l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, come ad esempio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti.

4. Il Collegio dei probiviri provvede ad esaminare le domande e le proposte sotto il profilo della loro regolarità formale e procede alla verifica per ciascun aspirante dell'esistenza dei requisiti prescritti, redige la lista degli aspiranti che ritiene eleggibili da sottoporre al voto dell'Assemblea ed esprime il proprio parere in ordine alla non eleggibilità dei soggetti eventualmente esclusi, precisandone le ragioni: lista che, insieme al parere, rimette senza indugio al Consiglio di amministrazione perché provveda a sottoporla al voto dell'Assemblea alla prima riunione utile.
5. L'Assemblea procede all'elezione dei nuovi soci in numero non superiore a quello necessario per la ricostituzione del numero massimo dei propri componenti inclusi nel numero i soci sospesi.
6. L'aspirante che abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci in carica e, in seconda votazione, la maggioranza assoluta dei votanti, secondo quanto prescritto dall'articolo 22, comma 3 dello Statuto, viene nominato socio.
7. I soci come sopra nominati durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.



Art. 6 - Cause di decadenza e di sospensione

1. I componenti l'Assemblea che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti all'articolo 3 del presente regolamento o vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità o il prestigio della Fondazione, decadono da soci.
2. Decadono da soci anche coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'Assemblea in tre riunioni consecutive.
3. La dichiarazione di decadenza è di competenza del Collegio dei probiviri, al quale i soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano.
4. La decadenza da socio può sempre essere dichiarata dal Collegio dei probiviri comunque venga a conoscenza delle sopravvenute cause di decadenza.
5. La qualità di socio viene meno anche a seguito di dimissioni.
6. I soci dichiarati decaduti o dimissionari non possono essere nominati soci nei successivi cinque anni.
7. L'accettazione della nomina a membro dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti comporta l'automatica sospensione da socio per tutta la durata della carica. Il periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata della qualità di socio.

CAPO II[^]

Sezione I[^] ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - Poteri

1. L'Assemblea dei soci delibera sulle materie di sua esclusiva competenza indicate all'articolo 21, comma 1[^] dello Statuto ed esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, sulle materie indicate al comma 2[^] dello stesso articolo 21, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta o entro il maggiore termine fissato dall'Organo di Indirizzo.
2. L'Assemblea può anche formulare proposte all'Organo di indirizzo in materia di attività istituzionale della Fondazione in occasione della sua convocazione per esprimere il proprio parere in merito al progetto di documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo e al progetto di programma pluriennale dell'attività istituzionale: progetti che vengono rimessi a ciascun socio insieme con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
3. I soci devono formulare per iscritto, in apposito documento, le proposte che ai sensi del comma precedente intendono sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 8 - Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno per lo svolgimento degli adempimenti ad essa riservati.
2. L'Assemblea è convocata, inoltre, dal Presidente della Fondazione quando ne ravvisi la necessità o sia deliberata dall'Organo di indirizzo o a richiesta, redatta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto della convocazione, del Collegio dei revisori dei conti o di almeno un quarto dei soci in carica.

Art. 9 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.
2. Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno ma con almeno un'ora di intervallo dalla prima.
3. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci, ai componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, a mezzo lettera raccomandata o tramite altri mezzi idonei, anche telematici, che ne attestino la ricezione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione all'indirizzo reso noto alla Fondazione.



4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata a designare i componenti l'Organo di indirizzo deve essere inviato almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 10 - Validità delle riunioni

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata la maggioranza dei soci in carica, con esclusione dal computo dei soci sospesi.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita quando vi intervenga o vi sia rappresentato almeno un quinto dei soci in carica, sempre con esclusione dal computo dei soci sospesi.

Art. 11 - Deleghe

1. Ogni socio può farsi rappresentare nella Assemblea da altro socio in carica mediante delega scritta.
2. La firma di delega deve essere autenticata da un notaio ovvero da un amministratore o da un funzionario della Fondazione. I relativi documenti sono conservati dalla Fondazione.
3. Ciascun socio può essere portatore di un solo voto di delega di altro socio.

Art. 12 - Presidenza

1. Il Presidente della Fondazione è Presidente dell'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o di suo impedimento, lo sostituisce il Vicepresidente della Fondazione.
2. Il Presidente, verificata la validità della costituzione dell'Assemblea dei soci, dichiara aperti i lavori, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed assicura il rispetto dello Statuto e del presente regolamento, ma non ha diritto di voto.
3. Il Presidente è assistito dal Segretario generale, che nell'occasione assume le funzioni di segretario verbalizzante, e può proporre la nomina di almeno due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni

Art. 13 - Modalità di svolgimento dei lavori

1. Il Presidente, o chi lo sostituisce, illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo, con l'approvazione dell'Assemblea, anche un ordine diverso da quello risultante dall'ordine stesso.
2. Il Presidente ha facoltà di far partecipare all'Assemblea esperti di sua fiducia qualora ritenga utile la loro partecipazione per illustrare particolari aspetti degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola ai soci che ne facciano richiesta. Questi, in occasione dei loro interventi, non possono avanzare proposte da sottoporre immediatamente a votazione su argomenti non indicati all'ordine del giorno.
4. Il Presidente risponde agli interventi dei soci alla fine degli stessi o immediatamente dopo ciascuno di essi.
5. I lavori dell'Assemblea si svolgono in una unica seduta. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Art. 14 - Modalità delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono in forma palese. Le votazioni relative a persone possono essere effettuate con voto palese o a scrutinio segreto a scelta dell'Assemblea come disposto dall'art. 22, comma 4 dello Statuto.
2. Le votazioni in forma palese possono essere effettuate, a scelta del Presidente, per appello nominale o peralzata di mano riservata rispettivamente a coloro che approvano, a coloro che si oppongono e, infine, a coloro che si astengono.
3. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. Per la nomina dei soci, per la designazione dei componenti l'organo di indirizzo, per l'approvazione e la modificazione del proprio regolamento occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino



almeno la metà più uno dei soci in carica, intervenuti di persona o per delega e, in seconda votazione, la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati.
5. Il Presidente, esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.

Sezione II[^]

Designazione dei componenti l'Organo di indirizzo

Art. 15

(Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di indirizzo)

1. All'Assemblea dei soci compete la designazione della metà dei componenti dell'Organo di Indirizzo ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto.
2. I candidati alla carica di componente dell'Organo di Indirizzo devono possedere idonee conoscenze nelle materie inerenti ai settori istituzionali dell'attività della Fondazione e devono aver maturato nelle predette materie una concreta esperienza operativa.
3. I componenti dell'organo di Indirizzo devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e residenza di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 13 dello Statuto.
4. Il possesso dei requisiti di professionalità può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato. Il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante autocertificazione resa ai sensi di legge. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi della vigente normativa. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, come ad esempio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti.

Art. 16

(Procedimento per la designazione da parte dell'Assemblea dei Soci)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno un mese prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, ovvero tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato, convoca l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla designazione dei componenti di sua competenza; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Ai fini della designazione, i soci devono depositare presso gli Uffici della Fondazione, che ne rilasciano ricevuta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, le proposte di candidature a componente dell'Organo di indirizzo sulla base di una o più liste ciascuna delle quali deve riportare un numero di candidati pari a quello da eleggere e assicurare un'adeguata presenza di uomini e donne.
3. Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a designare componenti in surroga di precedenti componenti l'Organo di indirizzo, ogni proposta deve contenere un numero corrispondente di candidati.
4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno venti soci in carica e ogni socio può sottoscrivere soltanto una proposta. Il socio proponente non può a sua volta essere candidato, anche se in altra lista; il candidato in una lista non può contemporaneamente essere candidato in altra lista;
5. Ogni proposta deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti Statutari da parte di ciascun candidato, dal consenso al trattamento dei dati e da un dichiarazione di preventiva accettazione dell'eventuale nomina.
6. Qualora non siano presentate liste, ovvero le stesse risultino incomplete, il Presidente ne dà notizia all'Assemblea dei Soci e convoca nuovamente la stessa ponendo nuovamente all'ordine del giorno



la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo; nel caso di ulteriore mancata designazione, la stessa è effettuata dal Prefetto di Macerata che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuta attenere l'Assemblea dei Soci; in ulteriore difetto la nomina avviene per cooptazione ai sensi dell'art. 24, comma 4 dello Statuto.

7. Immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, gli Uffici della Fondazione rimettono al Presidente del Collegio dei probiviri tutte le liste di candidati ad essi pervenute.
8. Il Collegio dei probiviri, a sua volta, verifica la regolarità formale di tutte le proposte avanzate e la completezza della documentazione richiesta e, quindi, provvede a depositarle presso l'ufficio del Segretario generale della Fondazione almeno due giorni lavorativi precedenti il giorno fissato per l'Assemblea insieme con le eventuali sue osservazioni.
9. Le liste ritenute ammissibili dal Collegio dei probiviri sono sottoposte al voto dell'Assemblea, previa comunicazione delle eventuali osservazioni dello stesso Collegio. Le votazioni per la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo sono fatte a scrutinio segreto o mediante voto palese a scelte dell'Assemblea dei Soci e ogni socio può votare per una sola lista.
10. Risultano designati i candidati che fanno parte della lista che riporta la maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, qualora nessuna lista abbia raggiunto le predette maggioranze, in seconda votazione i candidati che fanno parte della lista che consegue la maggioranza assoluta dei votanti.
11. Nel caso in cui si raggiunga la parità di voti tra due o più liste di candidati che abbiano riportato le prescritte maggioranze, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni per il ballottaggio tra le predette liste.

CAPO III^A

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17 - Composizione e presidenza.

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti su designazione di almeno venti soci.
2. Il Presidente è eletto dal Collegio dei probiviri nel proprio seno in occasione della prima riunione.

Art. 18 - Durata della carica

1. I componenti il Collegio dei probiviri durano in carica quattro anni e possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.
2. I componenti scaduti restano nell'ufficio fino a quando entrano in carica i rispettivi successori.
3. Qualora vengano a mancare uno o due componenti per morte, dimissioni o altre cause, il Collegio dei probiviri provvede a nominare in loro sostituzione i membri supplenti, che restano in carica quanto sarebbero dovuti restare i loro predecessori.
4. Nel caso in cui venisse a mancare, sempre per una delle cause previste al comma precedente, la maggioranza dei componenti il Collegio, l'Assemblea dei soci provvede quanto prima a nominare tutti i membri effettivi e supplenti facenti parte del Collegio.
5. La carica di componente il Collegio dei probiviri non dà diritto a compensi di alcun genere.

Art. 19 - Incompatibilità e decadenza

1. La carica di componente effettivo o supplente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della Fondazione.
2. La decadenza da socio comporta automaticamente la decadenza da componente il Collegio dei probiviri.
3. I componenti il Collegio decadono altresì dall'ufficio nel caso in cui sopravvenga una causa impeditiva all'assunzione del mandato e qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.



4. I componenti il Collegio devono portare a conoscenza del Collegio stesso tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei prescritti requisiti di onorabilità o che concretizzino una causa di sospensione dalle funzioni di cui all'art. 15 dello Statuto.
5. La mancata comunicazione della sopravvenienza di una di tali situazioni di decadenza o di sospensione dalle funzioni comporta l'immediata, automatica decadenza dal mandato.
6. Spetta allo stesso Collegio dei probiviri verificare e dichiarare la decadenza o la sospensione dalle funzioni dei suoi componenti. Il Presidente del Collegio provvede a dare immediata comunicazione dei provvedimenti assunti al Presidente della Fondazione e all'interessato.

Art. 20 - Competenze

1. Sono di esclusiva competenza del Collegio dei probiviri:
 - a) la verifica dell'esistenza dei requisiti per la nomina a socio della Fondazione, la redazione della lista dei candidati eleggibili e del parere in ordine alla non eleggibilità degli aspiranti soci;
 - b) la dichiarazione di decadenza da socio nelle ipotesi statutariamente previste;
 - c) la formale verifica delle liste dei candidati a componenti l'organo di indirizzo presentate dai soci ai sensi del superiore art. 16;
 - d) la risoluzione delle controversie tra la Fondazione e i soci o tra soci in merito all'interpretazione e all'applicazione delle norme dello Statuto.
 - e) le proposte di modificazione del presente regolamento avanzate a richiesta di almeno trenta soci o dallo stesso Collegio dei probiviri, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 21 - Riunioni del Collegio

1. Il Collegio dei probiviri è convocato dal suo Presidente presso la sede della Fondazione, o altrove, di sua iniziativa o su motivata richiesta di tre componenti effettivi del Collegio, mediante lettera oppure altro mezzo idoneo anche telematico che ne attesti la ricezione inviata almeno cinque giorni prima della riunione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. In caso di urgenza, il Presidente può convocare il Collegio anche mediante telegramma o altro mezzo idoneo anche telematico che ne attesti la ricezione almeno un giorno prima della riunione.
3. Per la regolare costituzione del Collegio e lo svolgimento dei suoi lavori deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti; le decisioni devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio.

Art. 22 - Svolgimento dei lavori

1. Le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio dei probiviri vengono determinate dal suo Presidente che, occorrendo, chiama altresì a fungere da segretario verbalizzante uno dei componenti il Collegio stesso.
2. Qualora il Collegio sia chiamato a risolvere le controversie di cui al superiore art. 20, lettera d), nel determinare le modalità di svolgimento dei lavori il Presidente deve assicurare il rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa, concedendo alle parti di essere intese alla presenza delle controparti e di depositare documenti e memorie difensive e di replica nei termini fissati dal Presidente stesso e, comunque, non inferiori a quindici giorni ciascuno.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per la presentazione delle difese, il Collegio è tenuto a pronunciare la sua decisione e a darne comunicazione nei successivi cinque giorni al Presidente della Fondazione e agli interessati.
4. I verbali delle riunioni e le decisioni del Collegio devono essere redatti a cura del segretario e sottoscritti dai membri del Collegio e dallo stesso segretario nel libro delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei probiviri.



Art. 23 - Libri obbligatori

1. Il Segretario generale della Fondazione cura la conservazione del libro dei Soci, del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del libro delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei probiviri.

CAPO IV[^]
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
E NORME TRANSITORIE

Art. 24
(Pubblicità)

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

Art. 25
(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 30 ottobre 2020. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le disposizioni di cui al previgente regolamento.
2. Fatti salvi quelli nominati a vita, i componenti dell'Assemblea dei Soci in carica alla data di approvazione del presente regolamento continuano nella loro funzione sino alla scadenza del loro mandato.
3. L'accertamento del numero dei soci da nominare e la successiva elezione degli stessi, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, non avranno luogo sino a quando il numero dei soci in carica, compresi i sospesi, risulti superiore al nuovo numero massimo di cui all'art. 2, comma 1.